



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Toscano
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA

PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA
Casella Postale 173 – Siena Centro
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920

 dpsi@figc-crt.org

Pronto AIA Provinciale 3357404950
Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449

STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Comunicato Ufficiale N. 27 del 3/1/2013

1. Comunicazione della F.I.G.C.

2. Comunicazione della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 131 Stagione Sportiva 2012/2013

Si rende noto che a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, l'Ufficio Impianti Sportivi in Erba Artificiale della Lega Nazionale Dilettanti si è trasferito in via Cassiodoro, n.14, a Roma (CAP 00193)

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine Compagnini Presidente

Avv. Raffaello Niccolai Componente

Avv. Gabriele Lenzi Componente

Avv. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A

Con L' assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si è riunita il giorno
14 dicembre 2012 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

12 / P – Stagione sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei:

tesserati:

- Poli Ilario, Presidente A.S.D. Alta Maremma,
 - Marconi Valter, Presidente dell'A.S.D. Montalcino,
- per rispondere entrambi della violazione dell'art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall'art. 34 del regolamento della L.N.D.;
- Scrivano Marco, calciatore, per la violazione dell'art. 1, c. 1, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale;

Società:

- A.S.D. Montalcino,
 - A.S.D. Alta Maremma
- per la responsabilità di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. derivante dal comportamento illecito dei propri Presidenti.

Effettuate le rituali convocazioni il Collegio dà atto della presenza di:

- Poli Ilario, in proprio e quale legale rappresentante della Società Alta Maremma;
- Scrivano Marco, con l'assistenza dell'Avvocato Marco Schipani.

Non è presente il Signor Marconi Valter, né la Società A.S.D. Montalcino da lui rappresentata.

L'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, rappresenta la Procura Federale.

Questo il fatto.

Il C.R. Toscana, ricevuta dal Comando Carabinieri di Montalcino la richiesta di inoltro del rapporto della gara A.S.D. Montalcino / A.S.D. Alta Maremma, disputata in data 14.09.2011, nel corso della quale un calciatore aveva subito lesioni, rilevava la inesistenza nei propri atti dell'incontro, per cui ne dava notizia alla Procura Federale.

A seguito delle indagini attivate, l'Ufficio appurava che in effetti:

- in data 14 settembre 2011 la gara è stata effettivamente disputata malgrado l'assenza della prescritta autorizzazione;
- che essa non aveva alcun carattere di ufficialità tant'è che non sono state utilizzate maglie ufficiali e l'arbitro non rivestiva la casacca A.I.A.;
- che a seguito di un diverbio, conseguente ad un'azione di gioco, il calciatore Scrivano Marco veniva colpito da un avversario, identificato solo in un tempo successivo;
- che lo Scrivano, a seguito del referto ospedaliero rilasciatogli, provvedeva a richiedere, in data **21.9.2011**, autorizzazione alla F.I.G.C., ex articolo 30 dello Statuto Federale, al fine di sporgere querela nei confronti dell'autore delle lesioni;
- che il suddetto calciatore, tramite il legale di fiducia, ha provveduto a depositare querela in data **5.12.2011**;
- che la F.I.G.C. comunicava, in data **16.12.2011**, il proprio diniego alla concessione dell'autorizzazione.

Nelle more lo Scrivano dichiarava, in data 7.5.2012, al Comando Carabinieri competente di non intendere rimettere la querela.

Sulla base di detti avvenimenti, la Procura Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe.

Aperto il dibattimento l'Avvocato Taddeucci Sassolini chiede la conferma del deferimento risultando, dalla documentazione acquisita, che l'incontro si è svolto all'insaputa degli Organi Federali competenti, in assenza di richiesta dell'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D., come evidenziato dall'attività istruttoria.

Rileva la gravità della violazione dato che essa è rivolta a eludere o limitare il diritto della Federazione la quale deve essere avvertita, nel caso di disputa di gare al di fuori degli incontri ufficiali, al fine di poter effettuare quell'attività di controllo necessaria alla tutela di tutti i tesserati.

Da ciò deriva la responsabilità personale dei Presidenti delle Società che hanno posto in essere la gara e, in via diretta, delle Società che essi rappresentano.

Altrettanto certa la responsabilità del calciatore Scrivano il quale ha violato la clausola compromissoria avendo proposto querela in assenza della prescritta autorizzazione. Aggiunge che al momento del tesseramento il calciatore assume l'obbligo dell'osservanza delle norme federali e che la inosservanza di esse costituisce grave violazione

Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:

- al Presidente Poli Ilario, l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Presidente Marconi Valter, l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- al calciatore Scrivano Marco, la squalifica per anni 1 (uno);
- alle Società A.S.D. Montalcino e A.S.D. Alta Maremma, in conseguenza della responsabilità a ciascuna di esse contestata, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna.

Seguono gli interventi a difesa dei deferiti che così si articolano.

Il Presidente Poli, rilevando la eccessività della sanzione pecuniaria, ribadisce di non aver chiesto alcuna autorizzazione non essendo a conoscenza della norma ed afferma di aver agito in perfetta buona fede.

Esibisce una nota con la quale la Procura archivia il contesto.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini, esaminato il documento, precisa che esso attiene esclusivamente all'aver la Procura Federale accertato la inesistenza di qualsiasi dolo nell'infortunio essendo questo avvenuto nel corso di un normale scontro di gioco.

Il Calciatore Scrivano chiedendo di depositare, al momento, una memoria, riafferma di aver adempiuto a quanto richiesto dalla norma avendo depositato l'atto di querela solo in prossimità della scadenza del termine.

Interpreta il proprio gesto con affermazioni che esulano dall'esame del contesto.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini ritiene di dover precisare al calciatore la portata della norma chiarendo i termini della interpretazione che della stessa viene costantemente fornita dagli Organi della Disciplina Sportiva.

Decisione.

Preliminarmente la Commissione rileva non poter acquisire la memoria del calciatore Scrivano perché depositata oltre il termine previsto dall'art. 30, c. 8, del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito osserva che i due deferimenti, per quanto scaturenti da un unico evento (incontro di calcio non autorizzato) debbono essere trattati in modo autonomo per i differenti riflessi disciplinari che ne derivano.

Dei Presidenti Ilario Poli e Valter Marconi:

Come indicato dal capo di incolpazione ad essi viene contestato di aver organizzato e disputato un incontro di calcio senza aver chiesto la prescritta autorizzazione.

La responsabilità dei due Presidenti appare chiara ed incontrovertibile dalle dichiarazioni rese dal Presidente Marconi e confermate dal Dirigente della stessa Società Alta Maremma, Rassini.

Entrambi infatti affermano di aver organizzato l'incontro ma di non aver chiesto alcuna autorizzazione perché non a conoscenza della norma limitativa.

Il Presidente Poli conferma anch'egli la disputa dell'incontro, precisando che questo è stato arbitrato da un arbitro in divisa U.I.S.P. e di non essersi, comunque, accertato se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale.

Delle Società A.S.D. Alta Maremma e A.S.D. Montalcino.

Rispondono a titolo di responsabilità diretta in conseguenza dell'operato dei propri Presidenti.

Del calciatore Scrivano.

Questi è chiamato a rispondere dell'aver adito l'A.G.O, in conseguenza di un infortunio subito in occasione della gara ut supra, senza attendere l'autorizzazione del Consiglio Federale.

La Commissione è quindi chiamata ad accertare se nel comportamento del calciatore si ravvisino gli estremi della violazione del disposto dell'art. 30 dello Statuto Federale.

Scopo della norma, che si assume essere stata violata, è l'evitare che decisioni federali possano entrare in collisione con le norme statuali, allorché un fatto sia assoggettabile sia alla giustizia sportiva sia a quella ordinaria.

L'intento è quindi quello di evitare un contrasto di decisioni, che non può e non deve essere determinato dall'azione del singolo tesserato senza che la Federazione, informata del fatto, abbia ritenuto lo stesso non pregiudizievole.

Sulla soggetta materia si sono già ripetutamente pronunciati gli Organi della Giustizia Sportiva a decorrere dalla stagione 1995/1996 (Corte Federale, C.U. n. 5) la quale ha affermato: *".... tutte le volte che non esiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria...."* ed ancora (ibidem) *"....la violazione dell'art. 24 dello Statuto può configurarsi solo se nella specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi, non può ipotizzarsi violazione del predetto art 24"* (oggi art. 30 in vigore dall'agosto 2007, articolato modo in modo più dettagliato ma rimasto invariato nella sostanza attraverso le stesure degli anni 1982, 1994, 1999., n.d.r.).

Né il principio è oggi mutato stante la interpretazione data di recente al problema dalla Corte di Giustizia Federale che ha affermato, con sentenze emesse nel corso degli anni 2011/2012, la necessità di doversi accertare se il comportamento posto in essere dal tesserato (o ente) sia idoneo a ledere il principio di sovranità giurisdizionale interna che esso assume al momento dell'ingresso nell'ordinamento federale.

Afferma ancora, in proposito, la C.G.F. che: *“..... ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all' attività federale, l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva.”*(C.U 118 C:G:F. gennaio 2012)

Il caso che ci occupa appare ancora più particolare in considerazione del fatto che lo Scrivano non si è disinteressato della norma, atteso che ha tempestivamente depositato l'istanza prevista dall'art. 30 dello Statuto, ma ha proposto querela prima dello scadere del previsto termine di tre mesi in essa previsto.

E' ancora da osservare che il fatto posto all'origine del deferimento che lo riguarda è avvenuto nel corso di una gara amichevole non autorizzata e quindi, in quanto tale, sottratta al potere disciplinare della F.I.G.C.

Ciò indica che la Federazione non ha emesso, né avrebbe potuto farlo, alcun provvedimento disciplinare che si potesse trovare in contrasto con una eventuale sentenza dell'Ordinamento giudiziario statale per cui viene meno il presupposto giuridico sul quale la norma si fonda.

Tale principio è stato già affermato da questo Collegio con provvedimento divenuto definitivo (C.U. n. 20/2012) dal quale ritiene non doversi nella specie discostare.

Per completezza di argomento e miglior conoscenza dell'accaduto si riporta lo svolgersi cronologico dei fatti.

L'incidente di gioco è avvenuto in data **14 settembre 2011** per cui il termine per la proposizione della querela aveva scadenza il **14 dicembre** del medesimo anno.

In data **21 del mese di settembre** il calciatore, tramite il legale di fiducia, inoltra alla F.I.G.C. la richiesta di autorizzazione ad adire l'A.G.O., ritenendosi leso.

Deposita solo in data **5 dicembre 2011** la denuncia querela dichiarando quindi, il giorno 7 successivo, di non intendere rimettere quanto depositato.

In data **16 dicembre** il Consiglio Federale ha negato l'autorizzazione.

Deve in ogni caso rilevare il Collegio che la negazione dell'autorizzazione è stata assunta dalla Federazione dopo la scadenza prevista per il deposito della denuncia querela.

A tal proposito la Commissione, richiamando propria precedente decisione (C.U. n.76/2012), ritiene che la norma in esame debba essere necessariamente rivisitata dal Legislatore sportivo anche utilizzando l'istituto del silenzio-assenso o meglio, a contraris, quello del silenzio-rifiuto, da applicarsi entro un termine che consenta al tesserato di scegliere se esercitare o meno la tutela dei propri diritti o interessi che siano, in sede di giustizia ordinaria assumendosi così, scientemente, ogni responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni da parte di quella domestica.

In altri termini, così come formulata, la norma appalesa un evidente vuoto normativo rimettendo ogni decisione in merito alla richiesta del tesserato alla mera discrezionalità del Consiglio Federale lasciando così il predetto nel limbo di una risposta che può arrivare come non arrivare con tutto ciò che deriva da tale contesto.

In siffatta situazione la Commissione ritiene di non potere addebitare al calciatore Scrivano la violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale sia per aver egli richiesto tempestivamente l'autorizzazione ma, e soprattutto, perché la gara, in quanto priva di autorizzazione è stata sottratta nella sua disputa alla cognizione degli organi federali, per cui in questo caso le norme federali non sarebbero mai potute entrare in collisione con quelle statuali.

L'esame della vicenda non esime il Collegio dal richiamare l'attenzione delle Società sul fatto che esse, non ottemperando alle norme federali in tema di tutela, incorrono non solo in una violazione di carattere disciplinare ma possono anche essere chiamate a rispondere in sede civile di eventuali danni causati più o meno indirettamente.

P.Q.M.

La C.D. delibera di assumere i seguenti provvedimenti.

- al Presidente Marconi Valter, tenuto conto dell'aver egli organizzato e disposto l'incontro sportivo, infligge l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Presidente Poli Ilario, l'inibizione per mesi 4 (quattro) per non essersi accertato della regolarità dell'organizzazione della gara;

- alle Società A.S.D. Montalcino e A.S.D. Alta Maremma, in conseguenza della responsabilità a ciascuna di esse contestata, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) a carico di ciascuna di esse.

Proscioglie il calciatore Scrivano Marco per non aver egli oggettivamente violato la norma di cui all'art. 30 del C.G.S..

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

Attività di Base

6. Risultati Gare

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA

GARE DEL 23.12.2012 14[^] GIORNATA DI ANDATA

ATLETICO PIAZZE	SIENA NORD	1 - 0
CASTELLINA SCALO	S.ALBINO TERME	2 - 1
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	GEGGIANO A.S.D.	0 - 3
GUAZZINO S.S.D.	BERARDENGA	0 - 0
LUIGI MERONI	TRESSA	0 - 4
NUOVA POLISPORTIVA SERRE	SPORT AD STATUAS	2 - 1
VESCOVADO	MONTALCINO	0 - 1
Riposa.....	SAN MINIATO A.S.D.	

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI SIENA

GARE DEL 22.12.2012 13[^] GIORNATA DI ANDATA

AMIATA	NUOVA A.C. FOIANO	M
LUCIGNANO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	K
LUIGI MERONI	BETTOLLE	2 - 2
POGGIBONSESE CALCIO	STAGGIA	2 - 2
RAPOLANO TERME	ASTA	3 - 1
TORRITA A.S.D.	POLICRAS SOVICILLE	1 - 5
UNION TEAM CHIMERA AREZZO	FONTE BEL VERDE	2 - 1

M gara non disputata per impraticabilità di campo

K La gara si disputa in altra data

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI SIENA

IL CAMPIONATO RIPRENDE IL 13.1.2013

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B SIENA

GARE DEL 22.12.2012 3[^] GIORNATA DI RITORNO

POLICRAS SOVICILLE	SINALUNGHESE A.S.D.	5 - 1
SAN MINIATO A.S.D.	BUCINESE A.S.D.	4 - 2
TERRANUOVESE	ASTA	1 - 2
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	1 - 4
VALENTINO MAZZOLA A.S.D.	AQUILA 1902 MONTEVARCHI	2 - 1

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI SIENA

GARE DEL 23.12.2012 13^ GIORNATA DI ANDATA

ALBERINO A.S.D.	AMIATA	2 - 17
CHIUSDINO	VIRTUS ASCIANO	0 - 4
LUIGI MERONI	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	4 - 1
*PIANESE A.S.D.	TORRITA A.S.D.	5 - 0
SAN MINIATO A.S.D.	ASTA	1 - 10
VALDORCIA	GRACCIANO	1 - 1
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	SINALUNGHESE A.S.D.	1 - 3

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B SIENA

GARE DEL 22.12.2012 13^ GIORNATA DI ANDATA

ASTA	GRACCIANO	0 - 4
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	MARCIANO	4 - 2
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	VALDARZIA CALCIO	1 - 4
OLIMPIA COLLIGIANA	POGGIBONSESE CALCIO	1 - 3
SINALUNGHESE A.S.D.	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	1 - 3
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	LUIGI MERONI	2 - 0
VIRTUS ASCIANO	AMIATINA	0 - 5
Riposa.....	VALENTINO MAZZOLA A.S.D.	

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY SIENA

IL TORNEO RIPRENDE IL 13.1.2013

RISULTATI GARE POSTICIPATE

GIOVANISSIMI B

La gara VIRTUS C.POGGIBONSI-U.P.POLIZIANA del 15.12.2012, giocata iln 18.12.2012 é terminata con il seguente punteggio: **3-0**.

ESORDIENTI FAIR PLAY

La gara V.MAZZOLA-SIENA NORD del 11.11.2012, giocata iln 14.11.2012 é terminata con il seguente punteggio: **1-1; 1-0; 3-1**.

La gara FONTEBELVERDE-AMIATINA del 11.11.2012, giocata iln 22.12.2012 é terminata con il seguente punteggio: **0-1; 0-1; 1-1**.

La gara SINALUNGHESE-U.P.POLIZIANA del 2.12.2012, giocata iln 20.12.2012 é terminata con il seguente punteggio: **1-0; 1-0; 2-1**.

La gara POGGIBONSI SRL-POLICRAS SOVICILLE del 9.12.2012, giocata iln 22.12.2012 é terminata con il seguente punteggio: **1-0; 1-0; 1-0**.

La gara OLIMPIA COLLIGIANA-S.MINIATO del 16.12.2012, giocata iln 19.12.2012 é terminata con il seguente punteggio: **0-1; 0-1; 0-1**.

La gara V.MAZZOLA-GRACCIANO del 16.12.2012, giocata iln 20.12.2012 é terminata con il seguente punteggio: **1-2; 1-1; 0-0**.

7.GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo territoriale Avv. Libero GIULIETTI assistito dal vice giudice sportivo Sig. Walter PIZZATTI e dal rappresentante A.I.A. Sig. Antonio PONZUOLI nella seduta del 2.1.13 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gare del campionato TERZA CATEGORIA SIENA

GARE DEL 23/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

FELICI TOMMASO (GUAZZINO S.S.D.)
STUFETTI RICCARDO (LUIGI MERONI)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BIMBI EMANUELE (CASTELLINA SCALO)
GALINI RICCARDO (CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GUIDOTTI LUCA (MONTALCINO)
SILVESTRI MASSIMO (S.ALBINO TERME)
GORACCI LUCA (SPORT AD STATUAS)
DI RENZONE NICCOLO (TRESSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

SEVERINI LUCA (S.ALBINO TERME)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MARCHETTI FLAVIO (BERARDENGA)
BARTOLOZZI LUCA (GUAZZINO S.S.D.)
CARMIGNANI FRANCESCO (NUOVA POLISPORTIVA SERRE)

AMMONIZIONE VI infr

PELLEGRINI OMAR (S.ALBINO TERME)
RONCOLINI ANDREA (S.ALBINO TERME)
MORVIDUCCI DAVID (VESCOVADO)

AMMONIZIONE V infr

BARALDO ALESSANDRO (ATLETICO PIAZZE)

C.U. N.27 Pagina 407
Delegazione Provinciale di Siena

GJINI ENEA	(ATLETICO PIAZZE)
PULITI EMANUELE	(ATLETICO PIAZZE)
DEPAU LORENZO	(BERARDENGA)
FERRETTI CAMILLO	(MONTALCINO)
MARCHETTI LEONARDO	(NUOVA POLISPORTIVA SERRE)

AMMONIZIONE II infr

CICHELLI NICOLA	(ATLETICO PIAZZE)
PINZI MATTEO	(ATLETICO PIAZZE)
VALENTINI RICCARDO	(BERARDENGA)
CUBEDDU DAVIDE	(CASTELLINA SCALO)
MAZZESCHI YURI	(CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
MACHETTI MATTEO	(MONTALCINO)
LORENZONI MATTEO	(NUOVA POLISPORTIVA SERRE)
FATIGHENTI MARCO	(S.ALBINO TERME)
PIPPI GIOELE	(S.ALBINO TERME)
LOI STEFANO	(SPORT AD STATUAS)
MALACARNE ANDREA	(SPORT AD STATUAS)

AMMONIZIONE I infr

PETRINI MASSIMO	(CASTELLINA SCALO)
PARADISI GIANNI	(CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
PARADISI RICCARDO	(CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
CANAPINI SIMONE	(GUAZZINO S.S.D.)
SURICO ALBERTO	(MONTALCINO)
GIARDINI GABRIELE	(NUOVA POLISPORTIVA SERRE)
BURACCHI GIANNI	(SIENA NORD)
GAGLIARDI LORENZO	(SIENA NORD)
CIACCI ANDREA	(VESCOVADO)
RUSSO SALVATORE	(VESCOVADO)

Gare del campionato JUNIORES SIENA

GARE DEL 22/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 3/ 1/2016

FERRARA GIUSEPPE	(LUIGI MERONI)
------------------	----------------

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell' arbitro. In qualità di assistente al D.G., in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco urlando frasi oltremodo minacciose, offensive ed ingiuriose nei confronti del D.G. e, raggiungendolo nei pressi del dischetto di rigore, colpiva violentemente con una mano il taccuino del D.G. stesso spezzandolo a metà. Successivamente, mentre veniva invitato ad allontanarsi dal campo, colpiva violentemente con una mano la mano del D.G. procurandogli una lacerazione tanto che, al termine della gara il D.G. medesimo era costretto ad andare al pronto soccorso che gli rilasciava un referto di "ferita abrasa della base del primo dito mano sx" con prognosi di 3 giorni s.c.- Il Ferrara doveva essere allontanato da un suo dirigente.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 18/ 1/2013

GUALTIERI GUIDO	(LUIGI MERONI)
QUERCIOLO GIANNI	(LUIGI MERONI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

AMARABOM NDUBISI OBINNA	(ASTA)
BABUCCI ENRICO	(LUIGI MERONI)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BORGOGNI LORENZO	(ASTA)
RUDISI FABRIZIO	(LUIGI MERONI)
NINCI FEDERICO	(POGGIBONSESE CALCIO)
BOSSINI FRANCESCO	(RAPOLANO TERME)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

AMARABOM NDUBISI OBINNA	(ASTA)
EZZAROUALI MOHAMED	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TOSCANO FEDERICO	(ASTA)
RAU GEORGE ALEXANDR	(FONTE BEL VERDE)
FABBIANI TOMMASO	(LUIGI MERONI)
CALIANI EMILIANO	(RAPOLANO TERME)
MENCHETTI MARCO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

AMMONIZIONE VI infr

ANDREUCCI EMMANUELE	(TORRITA A.S.D.)
---------------------	------------------

AMMONIZIONE V infr

TURILLAZZI AUGUSTO	(RAPOLANO TERME)
PALUMBO ANTONIO DANIEL	(STAGGIA)

AMMONIZIONE II infr

BOCCHETTI GIUSEPPE	(BETTOLLE)
PAGHI ALESSANDRO	(BETTOLLE)
SALVIETTI IACOPO	(BETTOLLE)
FINESCHI MATTEO	(LUIGI MERONI)
BUETI DAVIDE	(POGGIBONSESE CALCIO)
KOQINAJ EDUARD	(RAPOLANO TERME)
BIZZI OMAR	(TORRITA A.S.D.)
CANAPINI PIETRO	(TORRITA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr

PAGANO SIMONE	(LUIGI MERONI)
VICHI GIULIO	(LUIGI MERONI)
FRANCI MIRCO	(POLICRAS SOVICILLE)
HOSSNI MOHAMED HOSSAM	(TORRITA A.S.D.)

C.U. N.27 Pagina 409
Delegazione Provinciale di Siena

SOMRANI OHSAMA
FRESCUCCI MATTEO

(TORRITA A.S.D.)
(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

Gare del campionato ALLIEVI "B" - SIENA

GARE DEL 22/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 POLICRAS SOVICILLE
Mancata presenza o richiesta della forza pubblica.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

MORI LEONARDO (BUCINESE A.S.D.)
A fine gara pronunciava nei confronti del D.G.fraresi oltremodo offensive ed ingiuriose toccandolo fisicamente senza procurargli alcun danno.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CIPRIANI LUIGI (POLICRAS SOVICILLE)
USCIDA ANDREA (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

DONATI GIULIO (ASTA)

AMMONIZIONE II infr

VERRE EDOARDO (BUCINESE A.S.D.)
CARLI ANDREA (POLICRAS SOVICILLE)
CONTI NICCOLO (SINALUNGHESE A.S.D.)
FEDELI DIEGO (SINALUNGHESE A.S.D.)
PALIOTTI DAVIDE (VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr

FIGDAL ALIFRANCESCO (ASTA)
ROSSI MATTEO (CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
MARTELLINI LORENZO (SAN MINIATO A.S.D.)
KOKORA MUAMED (VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)

Gare del campionato GIOVANISSIMI SIENA

GARE DEL 22/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GIACOMAZZO GIACOMO (GRACCIANO)

AMMONIZIONE II infr

TRAMONTE ALESSANDRO (GRACCIANO)
FURI TOMMASO (VALDORCIA)

AMMONIZIONE I infr

ANGIOLINI ANDREA (GRACCIANO)
BUCCIARELLI FLAVIO (GRACCIANO)

GARE DEL 23/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 PIANESE A.S.D.
Mancata presenza o richiesta della forza pubblica.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

ESSAFSAFI ABDELALI (VIRTUS ASCIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

RAPPUOLI PELLEGRINO (AMIATA)

AMMONIZIONE V infr

BELIGNI FEDERICO (SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE II infr

DANI GIANLUCA	(AMIATA)
CORSINI DAVIDE	(ASTA)
MACCHERINI FRANCESCO	(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr

ACCARDO KRISTIAN	(ALBERINO A.S.D.)
BRUNELLI FEDERICO	(ALBERINO A.S.D.)
XHAVIDI VALON	(CHIUSDINO)
BAGNI MATTEO	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
EVANGELISTA LUCA	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
SABATINO BIAGIO	(TORRITA A.S.D.)
BARTOLI PIETRO	(VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

Gare del campionato GIOVANISSIMI "B" - SIENA

GARE DEL 15/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

Il D.G. della gara in epigrafe riferisce nel proprio rapporto che la partita non è stata disputata in quanto, all'ora d'inizio della stessa e trascorso il tempo di attesa previsto, la squadra della Soc.U.P.Poliziana non si è presentata in campo. Questo Giudice sportivo, letti gli atti ufficiali, preso atto di quanto dichiarato dal D.G. e dall'art.17 punto 1 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla Soc. U.P.Poliziana la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di Euro 25,00 quale prima rinuncia.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA

UNIONE POL.POLIZIANA ASD
Vedi delibera.

1

AMMENDA

Euro 25,00 UNIONE POL.POLIZIANA ASD
Vedi delibera.

GARE DEL 22/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

LIPARDI CARMINE	(SINALUNGHESE A.S.D.)
MADIONI MATTEO	(VALDARBIA CALCIO)

AMMONIZIONE I infr

SECCI SAMUELE	(AMIATINA)
NANNINI MATTIA	(LUIGI MERONI)
CHERICI ALESSANDRO	(VALDARBIA CALCIO)
CAPPELLI ANDREA	(VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

GARE DEL 23/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

VINCIGUERRA MICHELE	(OLIMPIA COLLIGIANA)
---------------------	----------------------

AMMONIZIONE I infr

MEGALE LUIGI	(CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
FALORNI FRANCESCO	(POGGIBONSESE CALCIO)

Gare del campionato ESORDIENTI FAIR PLAY SIENA

GARE DEL 20/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

DONATI VITTORIO	(GRACCIANO)
MISCIO GIACOMO	(GRACCIANO)
MUCCIARELLI ALESSIO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
FURLANI DAVIDE	(VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)

GARE DEL 22/12/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

CAPPELLETTI GIANLUCA
TONDI TOMMASO

(AMIATINA)
(AMIATINA)

8. Errata Corrige

9. Calendari gare

ALL'ATTENZIONE DI TUTTE LE SOCIETA'

Ricordiamo a tutte le Società che eventuali richieste di variazione alle date, orari e campi del calendario dovranno essere comunicate a questa D.P. tassativamente entro e non oltre le ore 19.00 del lunedì precedente la gara, a mezzo fax (0577/51920). Per i Campionati di Lega Dilettanti é necessario l'accordo scritto di entrambe le Società.

Precisiamo, che per quanto riguarda le competizioni S.G.S. (Allievi, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B, **Esordienti F.P.**), le Società hanno la facoltà di giocare le gare casalinghe sia la domenica che il sabato dando previa comunicazione - nei termini come sopra - a questa D.P. ed alla Società avversaria ma senza nulla osta della stessa. Qualsiasi deroga a quanto qui comunicato non verrà accettata..

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA

GIRONE A	GIORNATA 15	ANDATA	DATA	ORA
BERARDENGA	NUOVA POLISPORTIVA SERRE	CASTELNUOVO BERARDENGA STADIO	6/01/13	14:30
EGGIANO A.S.D.	ATLETICO PIAZZE	COMUNALE PONTE A BOZZONE	5/01/13	14:30
MONTALCINO	CASTELLINA SCALO	MONTALCINO STADIO S. SALONI	6/01/13	14:30
S.ALBINO TERME	GUAZZINO S.S.D.	S.ALBINO T. VIA DEI PIOPPI 1	6/01/13	14:30
SIENA NORD	VESCOVADO	SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPP	6/01/13	14:30
SPORT AD STATUAS	SAN MINIATO A.S.D.	ACQUAVIVA STADIO "CECCUZZI"	6/01/13	14:30
TRESSA	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	PONTE A TRESSA VIA L. BASSO	6/01/13	14:30
Riposa.....	LUIGI MERONI			

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

Il Campionato riprende il 12.1.2013

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE

Il Campionato riprende il 13.1.2013

CAMPIONATO ALLIEVI B

Il Campionato riprende il 26.1.2013

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE

Il Campionato riprende il 13.1.2013

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B

GIRONE A	GIORNATA 14		ANDATA	DATA	ORA
ASTA	AMIATINA	STADIO PASSALACQUA RAPOLANO T		9/01/13	15:15
GRACCIANO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	GRACCIANO COMUNALE A. GRASSI		5/01/13	16:00
LUIGI MERONI	SINALUNGHESE A.S.D.	SIENA LOC. TORRE FIORENTINA		5/01/13	16:00
MARCIANO	VIRTUS ASCIANO	SIENA LOC. S. MINIATO		5/01/13	15:30
POGGIBONSESE CALCIO	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2		5/01/13	15:15
VALDARBA CALCIO	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	PONTE A TRESSA VIA L. BASSO		5/01/13	15:00
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	VALENTINO MAZZOLA A.S.D.	CAMPO "DON EMIDIO SMORTI"		6/01/13	10:30
Riposa.....	OLIMPIA COLLIGIANA				

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY SIENA

Il Torneo riprende il 13.1.2013

RECUPERO GARA:

JUNIORES PROVINCIALI La gara del 22.12.2012 **AMIATA-NUOVA FOIANO** rinviata per impraticabilità di campo, sarà recuperata **sabato 5.1.2013 alle ore 15.00 c.s. di Abbadia S.Salvatore.**

10. Allegati

Allegati 2011/2012 della D.P. di Siena reperibili al sito internet www.figc-crt.org/comunicati_ufficiali

- Circolare n. 29 del 19/12/2012 della L.N.D. riguardante Modello EAS.
- Circolare n. 28 del 14/12/2012 della L.N.D. riguardante Circolare n.16-2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. inerente "Versamento dell'acconto IVA 2012.

Pubblicato in Siena ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Siena il 3 gennaio 2013.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI

IL DELEGATO
Maurizio MADIONI